

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

9 aprile 2019

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assente per giustificati motivi la Sindaca Chiara APPENDINO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX.

OGGETTO: NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER LE SOCIETA` PARTECIPATE/CONTROLLATE DALLA CITTA` DI TORINO. APPROVAZIONE

SCHEMA ATTO DI NOMINA.

Proposta della Sindaca Appendino.

In data 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)", entrato in vigore il 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018, senza la necessità di preventivo recepimento da parte degli Stati Membri (Regolamento General data Protection Regulation, d'ora in avanti GDPR). Il legislatore italiano ha quindi adottato il decreto 101 del 10 agosto 2018 di adeguamento del precedente Testo Unico in materia di privacy (D.Lgs 196/2003) alle previsioni introdotte dalla normativa europea sopra citata. Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre, ed è entrato in vigore il 19 settembre.

Il Nuovo Regolamento si pone come finalità la definitiva armonizzazione della regolamentazione del diritto alla protezione dei dati personali all'interno dell'Unione Europea, inteso come diritto fondamentale delle persone fisiche (art. 1 Regolamento GDPR). Si passa quindi da una concezione del trattamento del dato inteso come proprietà del titolare (in quanto non si può trattare senza il consenso dell'interessato), ad una visione di controllo del medesimo, favorendone così la libera circolazione e rafforzando contemporaneamente i diritti degli interessati. Diviene così fulcro fondamentale del sistema la responsabilità del titolare del trattamento dei dati, responsabilità che si deve esplicitare in comportamenti concreti volti alla tutela e protezione dei dati medesimi (cd. *accountability*), stabilendo l'art. 24 che "*il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario*".

Inoltre il Regolamento UE definisce all'articolo 4 comma 7 il Titolare del trattamento come "*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali*" e, al successivo comma 8, il Responsabile come "*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento*" e disciplinandone i compiti e le responsabilità al Capo IV, artt. 24 – 36 del provvedimento comunitario. In sostanza il titolare (*data controller officer*) è colui che tratta i dati senza ricevere istruzioni da altri, colui che decide le finalità e le modalità di gestione, che sono affidate al Responsabile del trattamento (*data processor officer*).

La Città di Torino, quindi, ai sensi della normativa vigente assume il ruolo di Titolare del Trattamento e ha, tra le proprie responsabilità, quella di individuare di volta in volta, al fine di mettere in atto misure organizzative e tecniche adeguate di trattamento e protezione dati, un

Responsabile esterno all'ente che, agendo per conto del titolare, presenti, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE, *“garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento”*. Il succitato articolo 28, nel disciplinare le responsabilità e i compiti del Responsabile, stabilisce anche, al comma 3, che *“i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”*.

Orbene, la Città di Torino, al fine di adempiere in maniera efficace ed efficiente alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, ha proceduto ad una prima ricognizione dei contratti di servizio in essere con le proprie società partecipate, al fine di verificare se e quali dati personali di cui è titolare l'Amministrazione sono trattati dalle aziende.

Considerato che per le società 5T Srl, GTT SpA, AFC SpA e SORIS SpA, la gestione dei servizi cittadini comporta il trattamento di dati personali, in particolare di tipo identificativo, anagrafico, patrimoniale e relativi alla salute, di cui è titolare la Città, con il presente atto si intende approvare uno schema tipo di Atto di nomina a Responsabile esterno, redatto ai sensi della normativa europea e nazionale.

In particolare all'articolo 5 dell'atto sono definiti gli obblighi a cui dovrà conformarsi il Responsabile e il personale da esso incaricato al trattamento dei dati, alla loro protezione e riservatezza. In particolare, il Responsabile dovrà:

a) curare che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, e comunque sempre nel pieno rispetto dell'attuale normativa vigente e s.m.i.;

b) adottare, ai sensi dell'articolo 32 Regolamento UE 2016/679, preventive misure di sicurezza che, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

c) in ordine ai trattamenti di dati affidati, fornire al Designato tutte le informazioni necessarie in caso di esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato o aventi titolo, previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire un tempestivo riscontro;

d) adottare e fare adottare al proprio personale tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari al fine di garantirne la puntuale attuazione;

e) prevedere corsi di formazione periodici in materia di privacy per il personale;

f) provvedere alla nomina scritta delle persone fisiche autorizzate al trattamento, impartendo alle stesse le istruzioni necessarie ed opportune al fine di garantire la riservatezza dei dati ed, in generale, il rispetto della normativa vigente;

g) fornire al Designato, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire allo stesso di rispondere ad eventuali richieste pervenute dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria o di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti ad essi e relative al trattamento dei dati personali;

h) informare il Designato, senza ritardo e per iscritto, in merito ad ispezioni ricevute da parte del Garante o dell'Autorità Giudiziaria;

i) adempiere a tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti delle autorità di controllo che risultano applicabili per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente;

j) a non utilizzare i dati che gli sono stati comunicati dal Designato del trattamento per altre attività di trattamento, a non cederli e a non comunicarli a soggetti terzi, se non a seguito di espressa autorizzazione scritta del Designato stesso;

k) curare, ai sensi dell'articolo 30 Regolamento UE 2016/679, la redazione ed il mantenimento di un registro dei trattamenti, che comprenda tutte le informazioni relative ai trattamenti necessari per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente;

l) in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al Designato al fine di compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente.

La Città di Torino, con decreto sindacale del 27/12/2018 prot. 6637 e ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies del novellato D.Lgs. 196/2003, ha individuato quali Designati del Titolare per specifici compiti e funzioni in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusa la sottoscrizione degli Atti di nomina a Responsabile esterno ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il Segretario Generale, i Direttori CODIR, i Direttori dei Servizi Centrali, Il Comandante del Corpo dei Vigili e i Dirigenti di Area.

Dalla disamina della normativa appare evidente che la nomina del responsabile esterno debba essere fatta da chi nell'esercizio delle rispettive funzioni trasmette i dati personali al Responsabile esterno. Conseguentemente, con riferimento ai contratti di servizio in essere con le società partecipate, la nomina del responsabile esterno sarà effettuata dal Dirigente che nell'ambito del contratto di servizio trasmette, ai sensi della normativa vigente, i dati personali al Responsabile Esterno.

La sottoscrizione dell'atto di nomina, oltre a disciplinare i rapporti tra il Designato del Titolare e il Responsabile esterno, costituirà integrazione dei rapporti conseguenti al vigente contratto di servizio. L'atto avrà durata pari a quella residua del contratto in essere.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- 1) di approvare lo schema di atto di nomina a Responsabile esterno del Trattamento, allegato al presente provvedimento (**all. 1**);
- 2) di dare atto che il presente atto di nomina costituisce integrazione dei rapporti conseguenti al vigente contratto di servizio;
- 3) di dare atto che la durata dell'atto di nomina sarà pari a quella residua del contratto in essere;
- 4) di autorizzare il Designato a sottoscrivere l'Accordo di cui al precedente punto 1) del dispositivo, apportando al testo eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Sindaca
Chiara Appendino

Il Direttore
Antonino Calvano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente dell'Area
Ernesto Pizzichetta

Verbale n. 17 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Flavio Roux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 aprile 2019 al 29 aprile 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 aprile 2019.